

Svolgimento del processo

Con atto di citazione regolarmente notificato la società Missioni Africane, in persona del suo legale rappresentante ed in qualità di erede testamentaria di Piera Volpi, deceduta in Milano il 19.4.1999, in virtù di testamento olografo 26.4.1987 pubblicato in Milano in data 6.5.1999 (notaio Silocchi rep. N. 191098), conveniva in giudizio Luigi, Mauro e Monica Verrani in qualità di soggetti indicati quali eredi della de cuius nel testamento 12.10.1990, nonché il Comune di Codogno, la Congregazione di Carità presso Casa di Riposo, Dirce Mozzali, Claudio Mozzali, la Provincia Italiana Suore Missionarie Nostra Signora degli Apostoli, il Pontificio Istituto Missioni Estere, le Missioni Estere S. Cuore, la Fondazione Italiana Ricerca sul cancro, il Centro Volontari della Sofferenza e Gisella Salvatori, nelle rispettive qualità di aventi diritto delle disposizioni di cui al testamento in data 26.4.1987, per sentire: accertare e dichiarare la nullità del testamento 12.10.1990, pubblicato a ministero notaio Sormani in Milano il 10.4.2000 Rep. 220960, Raccolta 50320, in quanto non scritto, sia nel testo che nella sottoscrizione, da mano di Piera Volpi;

in subordine per sentire accertare e dichiarare riferita all'esecuzione del testamento datato 26.4.1987 la nomina, con codicillo in data 3.2.1999, di don Achille Stefanelli quale esecutore testamentario e la conseguente revoca tacita di quello datato 12.10.1990;

per sentire nominare un curatore per l'immobile di via Valsola n. 3, oggetto delle disposizioni di ultime volontà della de cuius e disporre in via provvisoria in ordine alla ripartizione tra i presunti aventi diritto alla titolarità dell'immobile le spese condominiali non corrisposte.

Si costituivano in giudizio i convenuti Verrani per contestare la fondatezza della domanda di cui chiedevano il rigetto anche in considerazione della eccepita carenza di prova in ordine alla pretesa nullità del testamento in loro favore.

Luigi e Mauro Verrani eccepivano altresì la loro carenza di legittimazione passiva in virtù della rinuncia all'eredità che asserivano aver manifestato.

Si costituivano in giudizio la Fondazione Italiana per la Ricerca sul cancro ed il terzo chiamato, esecutore testamentario Achille Stefanelli, in sostanza per aderire alle domande formulate dalla società attrice.

Dopo l'udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c. veniva disposta consulenza tecnica grafologica all'esito della quale la causa passava in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe.

Motivi della decisione

Va preliminarmente dichiarata la carenza di legittimazione passiva di Luigi e Mauro Verrani stante la prova documentale in atti della espressa rinuncia all'eredità di Piera Volpi per atto Notaio P.Sormani in data 19.5.2000 (cfr. doc. n. 3).

Nel merito si rileva l'ammissibilità dell'azione di nullità del testamento 12.10.1990 per difetto di autografia proposta dall'attrice in qualità di erede testamentaria di Piera Volpi in virtù di testamento olografo 26.4.1987.

In sostanza la società attrice ha disconosciuto la validità del testamento olografo in base al quale la convenuta Monica Cristina Verrani assume di essere erede testamentaria della de cuius.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta non si ravvisa nella fattispecie in esame alcuna necessità di presentazione della querela di falso, strumento che postula l'esistenza di una scrittura riconosciuta della quale si intende eliminare l'efficacia probatoria e che ha lo scopo di tutela della fede pubblica.

A Monica Cristina Verrani, che ha opposto come titolo potiore la successione in base al testamento 12.10.1990, spettava chiedere la verifica del testamento sconosciuto e l'onere di dimostrare la provenienza effettiva della scrittura dalla sua autrice apparente (Cass. 5.7.1979 n. 3849).

La consulenza grafologica effettuata sull'originale del testamento olografo datato 12.10.1990, pubblicato per atto in data 10.4.2000 Rep. 220960, numero di Racc. 50320, Notaio Dott. Pietro Sormani, ha evidenziato la non provenienza dello stesso in ogni sua parte, data, testo e firma, dalla mano di Piera Volpi.

Il Tribunale fa proprie le conclusioni, congrue, articolate e ben motivate, formulate nella consulenza tecnica in atti in ordine alle dicotomie quanti-qualitative, nei connotati e nei contrassegni, riscontrate nel documento verificato in quanto basate su un approfondito esame autonomo preliminare del testamento impugnato, sull'utilizzo di scritture di raffronto di certa provenienza da Volpi Piera e sull'efficace metodo del simultaneo confronto con la grafia apposta sulla scheda testamentaria in esame.

I riscontri obiettivi effettuati all'esito delle necessarie indagini evidenziate nella perizia calligrafica hanno convinto il Tribunale della non rispondenza della grafia del testamento impugnato ai requisiti di individualità, normalità ed abitudine, ritenuti necessari indici della provenienza della scrittura al testatore (Cass. 7.1.1992 n. 32) e della conseguente diversa provenienza del testamento in esame in ogni sua parte dalla mano della de cuius.

Nella forma olografa il requisito della forma scritta del testamento, normalmente soddisfatto con l'autografia della sottoscrizione sufficiente a ricondurre all'autore della sottoscrizione la dichiarazione di volontà contenuta nel testo sottoscritto, è presente solo nell'ipotesi di integrale manoscrittura sia nel testo che nella sottoscrizione, onere non previsto per nessun altro negozio.

La validità del testamento olografo esige ai sensi dell'art. 602 c.c. l'autografia della sottoscrizione, della data e del testo, il requisito dell'autografia del testamento olografo è pertanto rispettato solo quando la disposizione di ultima volontà sia stata interamente scritta di pugno dal testatore e da lui sottoscritta (Cass. n. 11733 del 5.8.2002).

Il presunto testamento olografo della de cuius datato 12.10.1990 ai sensi degli artt. 602 c.c. e 606 c.c. va pertanto dichiarato nullo in quanto non scritto per intero dalla mano di Piera Volpi.

Risultano assorbite nell'accoglimento della domanda tutte le ulteriori istanze formulate dalla parte attrice.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore dell'attrice e del terzo chiamato.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, rigettata ogni diversa o contraria istanza ed eccezione così decide:

accerta e dichiara

la nullità del testamento 12.10.1990, pubblicato a ministero notaio Sormani in Milano il 10.4.2000, Rep. 220960, Raccolta 50320

condanna


la convenuta a rifondere all'attrice le spese di giudizio, liquidate in euro 329,15 per spese imponibili, euro 974,46 per spese non imponibili, €. 4.405,20 per diritti ed €. 4.000,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario ed agli oneri fiscali come per legge

condanna



la convenuta a rifondere ad Achille Stefanelli le spese di giudizio, liquidate in euro 86,00 per spese imponibili, euro 142,17 per spese non imponibili, €. 1.987,75 per diritti ed €. 2.500,00 per

Milano, 12 luglio 2005

Il Giudice est.



Il Presidente



Tribunale di Milano - sentenza 29 luglio 2005, n. 8741

(Giudice Varani)

Successioni

Successioni - successione testamentaria - testamento olografo - requisiti di forma (art. 602 c.c.) - Disconoscimento - onere di dimostrare la provenienza effettiva della autografia da parte dell'autore apparente - necessità - proposizione della querela di falso - onere - insussistenza (artt. 602 e 606 c.c.)

La validità del testamento olografo esige ai sensi dell'art. 602 c.c. l'autografia della sottoscrizione, della data e del testo, sicché il requisito dell'autografia del testamento olografo è rispettato solo quando la disposizione di ultima volontà sia stata scritta di pugno dal testatore e da lui sottoscritta.

Nell'ipotesi di disconoscimento della validità di un testamento olografo, non sussiste alcuna necessità di presentazione della querela di falso - strumento che postula l'esistenza di una scrittura riconosciuta della quale si intende eliminare l'efficacia probatoria e che ha lo scopo di tutela della fede pubblica - ma incombe a chi invoca la successione in base a testamento disconosciuto chiederne la verifica e l'onere di dimostrare la provenienza effettiva del suo autore apparente.